

# STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO

## CASTELNUOVO DI PORTO



## **Capo 1° - COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Articolo 1**

Nel Comune di Castelnuovo di Porto è costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Volontari del Soccorso Castelnuovo di Porto", ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266 che persegue il fine esclusivo della Solidarietà sociale, umana e di Protezione Civile.

### **Articolo 2**

L'Associazione ha sede attualmente in Castelnuovo di Porto, Piazza Dante Alighieri, n.4; in caso di necessità potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei Soci. Potrà svolgere la propria attività anche aprendo sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero mediante delibera dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 4**

L'Associazione Volontari di Castelnuovo di Porto è un'Associazione che non ha fini di lucro, opera esclusivamente per la solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione d'iniziative socio educativi e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

- a) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

- b) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- c) di realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- d) di prestare il proprio contributo tecnico e umano per mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
- e) prestare il proprio contributo tecnico e umano con organizzazione di soccorso con ambulanza;
- f) prestare il proprio contributo ad Associazioni ed Enti preposti per la raccolta sangue;
- g) prestare il proprio contributo tecnico e umano per l'assistenza ad ammalati, infermi, anziani e portatori di handicap;
- h) le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore protezione civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica ecc;
- i) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## **Capo 2° - I SOCI**

### **Articolo 5**

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato, tutti quelli che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante presentazione di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere:

- **Soci Ordinari**: chi aderisce all'associazione versando la quota sociale;
- **Soci Operativi**: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la quota sociale;
- **Soci Onorari**: sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori**: sono soci sostenitori tutti quelli che oltre alla quota sociale, contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di versamenti volontari o con beni mobili e immobili.

### Articolo 6

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

### Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

## **Capo 3° - RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'Associazione può inoltre eseguire tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, ai sensi della legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

## **Capo 4° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice-Presidente
5. Il Collegio dei Revisori
6. Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento delle loro funzioni.

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 10**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

### **Articolo 11**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, convocata dal Consiglio Direttivo e presieduta da un Presidente eletto di volta in volta tra i Soci, essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

### **Articolo 12**

Ogni Socio, in regola con il versamento della quota sociale ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti fisicamente e con delega. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) degli associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 13**

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a sette (7) e non superiore a undici (11). L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei membri. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e Vice-Presidente. Nomina il Tesoriere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un corretto regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **Articolo 15**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 17**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai consiglieri presenti.

### **Articolo 18**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario.

### **Articolo 19**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 20**

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti e dura in carica quattro (4) anni.

Il Collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 21**

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre (3), che dura in carica quattro (4) anni, cui demandare secondo norme da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

### **Articolo 22**

Le elezioni per il conferimento delle Cariche Sociali hanno luogo ogni quattro (4) anni.

Per tutte le cariche è valida la maggioranza relativa. Le norme sono contenute nel Regolamento di Attuazione.

### **Articolo 23**

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti, è eletto insieme con un supplente dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci. E' costituito da un Presidente (eletto nella prima riunione e prescelto tra gli stessi) e da due (2) membri effettivi e un supplente.

## **Capo 5° - ENTRATE**

### **Articolo 24**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) da contributi volontari;
- c) da contributi di Enti Pubblici e Privati;
- d) da donazioni.

### **Articolo 25**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Capo 6° - SCIoglimento**

### **Articolo 26**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore.

## **Capo 7° - NORME FINALI**

### **Articolo 27**

Il simbolo dell'Associazione consta di uno scudo a forma di rombo irregolare, contenente nel margine esterno la dicitura "Associazione Volontari del Soccorso Castelnuovo di Porto" su fondo verde; al centro, in campo bianco, una croce arancione con la scritta " Volontariato"; all'angolo superiore destro è raffigurato lo stemma del Comune, e in quello inferiore sinistro un'autoambulanza.

### **Articolo 28**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile.

